Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 30

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 gennaio 1981** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1007**.
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Iesolo . . . . Pag. 843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1008**.
Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Enna . . . . Pag. 843

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **997**.
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Augusta . . . . Pag. 843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1980, n. **998**.
Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Ancona . . . . Pag. 843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1980, n. **999**.
Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Siena . . . . Pag. 844

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1980, n. **1000**.
Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 844

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **1001**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « The Sir James Henderson British School of Milan », in Milano . . . . Pag. 845

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **1002**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalle « Diocesi unite di Trieste e Capodistria ». Pag. 845

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **1003**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente di culto e di religione denominato « Fondazione S. Ambrogio per la cultura cristiana », in Milano . . . Pag. 845

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **1004**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Foggia . . . . . Pag. 845

1 9 8 1

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1981, n. **11**.

Adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980. Pag. 845

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1981, n. **12**.

Disposizioni per il contenimento dei consumi energetici. Pag. 846

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1981, n. **13**.

Proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92 . . Pag. 846

Errata-corrige (Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 808) . . . . Pag. 847

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 celebrative del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti . . . . Pag. 847

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1981.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Asti . . . . Pag. 847

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Vercelli, per l'anno 1981 . . . . . . Pag. 848

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 4/1981. Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1981 al 31 gennaio 1982 . . . . Pag. 848

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale. Pag. 853

Ministero delle finanze: Errata-corrige . . . . Pag. 855

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Nuovo diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale di alcune carriere dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni . . . . Pag. 856

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso di rettifica . . . . Pag. 856

Ministero del lavoro e delle previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale: Rinvio delle prove scritte di selezione dei concorsi pubblici a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo) ed a settecento posti di assistente (ruolo amministrativo) . . Pag. 856

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1007**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Iesolo.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Jesolo (Venezia), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1981
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1008**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Enna.

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Enna, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1981
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **997**.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Augusta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Augusta (Siracusa) sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonchè dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

Il termine entro il quale gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi è stabilito rispettivamente in anni tre e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1980

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1980, n. **998**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 891, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia del 25 giugno 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica odontoiatrica dell'Università di Ancona;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, del 2 luglio 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di stessa denominazione dell'Università stessa, al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente e poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di clinica odontoiatrica dell'Università di Pavia risulta attualmente ricoperto dal dott. Pierluigi Sapelli e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 891, è attribuito, unitamente al titolare dott. Pierluigi Sapelli, alla cattedra di stessa denominazione della facoltà medesima dell'Università di Ancona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1981
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *2 dicembre 1980, n. 999.*

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, e successivamente trasferito con delibera della facoltà del 19 maggio 1978 alla cattedra di clinica neurologica R;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, dell'8 maggio 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di clinica neurologica dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del 1° luglio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica neurologica dell'Università di Siena;

Considerato che il posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica neurologica R dell'Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dal dott. Antonio Federico e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, e successivamente trasferito con delibera di facoltà del 19 maggio 1978 alla cattedra di clinica neurologica R, è attribuito, unitamente al titolare dott. Antonio Federico, alla cattedra di clinica neurologica della facoltà medesima dell'Università di Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1981
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1980, n. **1000.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, adottata il 2 aprile 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla seconda cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, adottata il 18 settembre 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della medesima facoltà dell'Università di Bari;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1382 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Roberto Gagliano Candela e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla seconda cattedra omonima della medesima facoltà dell'Università di Bari;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente al titolare dott. Roberto Gagliano Candela, alla seconda cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1981
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **1001.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « The Sir James Henderson British School of Milan », in Milano.

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « The Sir James Henderson British School of Milan », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1981
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **1002.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalle « Diocesi unite di Trieste e Capodistria ».

N. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Diocesi di Trieste » assunta dalle « Diocesi unite di Trieste e Capodistria ».

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **1003.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente di culto e di religione denominato « Fondazione S. Ambrogio per la cultura cristiana », in Milano.

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente di culto e di religione denominato « Fondazione S. Ambrogio per la cultura cristiana », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **1004.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Foggia.

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Foggia-Bovino e Troia 19 marzo 1978, integrato con decreto 29 maggio 1979 e con due dichiarazioni datate 2 maggio 1978 e 20 ottobre 1979, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Borgo Cervaro del comune di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 278

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1981, n. **11.**

Adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I termini ricadenti nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1980 ed il 30 aprile 1981, fissati o prorogati con il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, e con il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono differiti di un mese.

Il settimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, è sostituito dal seguente:

« Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, è ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati ».

Le proroghe di cui al presente articolo non si applicano ai termini processuali.

Art. 2.

All'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente lettera:

h) prestazioni di servizi relativi ai trasporti di beni indicati nelle precedenti lettere effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

nel secondo comma dopo la parola « sportive » sono aggiunte le seguenti parole « nonché di organi di stampa ».

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 7 dicembre 1980.

Art. 3.

All'ultimo comma dell'art. 4-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, modificato con legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874, l'espressione « lavori in danno » è sostituita da « lavori d'ufficio ».

Sono inoltre aggiunti i seguenti commi:

« Locatore e locatario possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di cui alla lettera *d*) del precedente art. 3. In tali casi il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.

Nei casi di eccezionale urgenza o in speciali situazioni da individuarsi con ordinanze del commissario, il sindaco provvede alla esecuzione d'ufficio degli interventi di cui alla lettera *d*) del precedente art. 3.

I contributi menzionati alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 3, sono incamerati dal sindaco a totale ristoro degli oneri sopportati per le esecuzioni di ufficio di cui ai precedenti commi ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — SARTI — REVIGLIO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1981
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 33

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1981, n. 12.

Disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178;

Permanendo la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, ed in attesa di una più organica disciplina della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 1981 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7, nonché nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178.

Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1981
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 35

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1981, n. 13.

Proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, per il tempo strettamente occorrente per la definizione delle iniziative in corso tendenti ad individuare idonee soluzioni per l'assetto del settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di scadenza delle grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, indicato nel decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, convertito, con modifica-

zioni nella legge 31 marzo 1977, n. 92, è prorogato fino al 31 luglio 1981 anche per le concessioni scadenti entro tale data.

Sono fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI — PANDOLFI — LA MALFA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 34

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 808)

Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 808, concernente modificazioni allo statuto della Università degli studi di Venezia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 9 dicembre 1980, dove è scritto: « 3) filologia semitica; *sinologica;* » leggasi: « 3) filologia semitica; *sinologia;* ».

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 celebrative del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141 concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 1° febbraio 1977, concernente la emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 336 del 9 dicembre 1980, con il quale il contingente in valore nominale delle monete da L. 500 celebrative del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti è stato determinato in lire 134.500.000;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1975, indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 15 dicembre 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1981
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 216

(476)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1981.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con proprio decreto del 9 settembre 1968, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 agosto 1980;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 14, comma primo, e 24, comma quarto, dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, in conformità ai seguenti testi:

Art. 14, comma primo. — « Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri, che si avvicenderanno nelle funzioni secondo un turno annualmente stabilito dal consiglio a norma del precedente art. 10, n. 7), e del direttore generale ».

Art. 24, comma quarto. — « Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto di appartamenti, nonché per l'esecuzione di lavori di miglioramento delle abitazioni di proprietà del personale e per uso esclusivo del personale stesso, compresi nella zona di competenza della

Cassa, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(501)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Vercelli, per l'anno 1981.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1974 col quale è stata istituita la borsa merci di Vercelli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Vercelli, approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 1975;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli, formulata con deliberazione n. 707 del 10 ottobre 1980;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Vercelli per l'anno 1981 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Coccoi dott. Edmondo;
2) Ippolito rag. Benvenuto;
3) Garavelli dott. Marcello;
4) Politi rag. Pino;
5) Ronco Piero;
6) Tagliabò dott. Giuseppe;
7) Tassinari geom. Piero.

Membri supplenti:

1) Cerri cav. uff. Mario;
2) Baucero per. agr. Natale;
3) Provera dott. Pierluigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(640)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 4/1981. Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1981 al 31 gennaio 1982.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 748, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la delibera n. 64/1979 del Comitato interministeriale dei prezzi con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1980;

Visto il decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente la determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1980, con il quale è stato confermato anche per l'anno 1981 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » oppure in quella con clausola di « franchigia »;

Considerato che con lo stesso decreto sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la forma tariffaria con clausola di « franchigia » da valere per l'anno 1981, fissandole, rispettivamente, in L. 15.000 e L. 250.000;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1980, con il quale è stata ricostituita la commissione ministeriale prevista dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1980, con il quale è stata fissata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1981 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1980, con il quale è stato stabilito che l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 32% e del 28% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli dei settori tariffari III (autobus) e IV (limitatamente ai veicoli per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico), nonchè per le polizze a libro matricola, per le quali le predette misure sono stabilite, rispettivamente, nel 30% e nel 26% del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1980, con il quale le suindicate misure sono state elevate, rispettivamente, al 32,5% e al 28,5% ed al 30,5% e al 26,5% per le imprese di cui all'elenco allegato e considerato che, pertanto, occorre stabilire per le predette imprese tariffe che tengano conto del diverso importo complessivo dei caricamenti;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni per i veicoli a motore in circolazione internazionale, con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano è stato autorizzato ad organizzare apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione « frontiera » di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee, in base al quale ogni Stato membro della Comunità si è impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli;

Considerato che le imprese hanno presentato per l'approvazione nuove tariffe da valere per l'anno 1981 le quali prevedono per i settori tariffari I (autovetture in servizio privato; autovetture da noleggio con conducente) e II (autotassametri) un aumento medio del 24,2% per la tariffa « bonus-malus » in corso al 31 dicembre 1980 e per le tariffe con franchigia fissa ed assoluta (L. 30.000/50.000/100.000 e L. 50.000/100.000/150.000) rispettivamente sconti del 10% e del 17% sui premi della nuova tariffa « bonus-malus »;

Considerato che per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III (autobus), IV (veicoli per trasporto cose), V (ciclomotori e motocicli) e VI (veicoli per uso speciale), le imprese hanno proposto, per le tariffe a premio fisso aumenti che vanno dal 6,6% al 49,2% rispetto ai corrispondenti livelli tariffari del 1980 e che relativamente alle assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III e IV le imprese stesse hanno chiesto per la tariffa con franchigia fissa ed assoluta da L. 100.000 a L. 1.000.000 sconti dal 19% al 54% sui premi delle corrispondenti tariffe a premio fisso;

Considerato che le imprese hanno presentato per l'approvazione una specifica tariffa fissa per gli autobus in servizio pubblico urbano per centri fino a trecentomila abitanti, per i quali specifiche rilevazioni hanno evidenziato una regolarità ed una stabilità di risultati che giustificano la costruzione di una apposita tariffa in luogo dell'applicazione dell'art. 26 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970;

Considerato che per le assicurazioni delle gare e competizioni sportive dei veicoli a motore e dei natanti le imprese hanno presentato talune variazioni alle norme e tariffe, mentre per quanto riguarda le assicurazioni relative alle macchine agricole le imprese hanno proposto di mantenere invariata la tariffa attualmente in vigore;

Considerato che le stesse imprese hanno presentato per le assicurazioni dei natanti nuove tariffe che comportano variazioni del livello dei premi 1980;

Viste le relazioni tecniche presentate dalle imprese a corredo delle tariffe di cui sopra;

Considerato che le imprese hanno altresì richiesto alcune modifiche alle norme tariffarie e alle condizioni di polizza in vigore al 31 dicembre 1980;

Viste le domande e relative relazioni tecniche presentate dall'UCI, intese ad ottenere per conto delle imprese aderenti l'approvazione di nuovi premi per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) da parte di dette imprese nonchè di adeguamenti delle tariffe dei premi per la speciale assicurazione « frontiera » relativamente sia ai veicoli a motore sia ai natanti;

Considerato che a seguito del citato decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, lo slittamento nell'applicazione delle nuove tariffe al 1° febbraio 1981 comporta variazioni delle tariffe già presentate dalle imprese e che dette variazioni sono state evidenziate in una nota tecnica trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla associazione di categoria;

Considerato che la S.p.a. Lloyd Adriatico, con domanda corredata da relazione tecnica, ha chiesto, tra l'altro, l'approvazione di una nuova tariffa per la forma tariffaria con franchigia denominata « 4R », da applicarsi nell'anno 1981 proponendo un aumento del 22,3% rispetto all'attuale livello medio dei premi stabiliti per detta forma tariffaria e che, ai sensi del citato decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, la società stessa ha presentato modifica di detta percentuale di aumento che è stata portata al 24,3%;

Considerato che la società Levante S.p.a. ha chiesto l'approvazione per il settore II della sola tariffa « bonus-malus » e per i settori III e IV l'approvazione della sola tariffa a premio fisso;

Considerato che l'impresa The Northern Ass. Co. ha chiesto l'approvazione di tariffe per le sole forme « bonus-malus » ed a premio fisso e non ha presentato richiesta di approvazione di tariffe per le assicurazioni delle gare e competizioni sportive;

Considerato che l'impresa New Hampshire In.Co. ha chiesto di essere autorizzata ad applicare per le assicurazioni dei veicoli del settore III la sola tariffa a premio fisso;

Considerato che le seguenti imprese: Alleanza Securitas Esperia, Allianz, Assimoco, Cassa generale, Compagnie riunite, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio, La Pace, Preservatrice, Reale Mutua, SARA, The Seven Provinces, Toro, Unione Subalpina, Unipol, Vittoria hanno chiesto l'approvazione per i settori I e II di tariffe della sola forma « bonus-malus »;

Considerato che l'impresa The Nordstern ha chiesto l'approvazione per i settori I e II di tariffe delle sole forme « bonus-malus » e per i settori III e IV di sole tariffe a premio fisso;

Considerato che la società La Svizzera ha chiesto l'approvazione per i settore I e II di tariffe della sola forma « bonus-malus » e per i settori III e IV di sole tariffe a premio fisso e limitazioni quanto ai massimali di garanzia;

Considerato che le società The Northern Ass. Co., The Nordstern, Intercontinentale ed Helvetia non hanno presentato per l'approvazione tariffe per le assicurazioni delle gare e competizioni sportive, ma che le stesse società restano tuttavia tenute, trattandosi di rischi per i quali è obbligatoria l'assicurazione, a prestare la garanzia per i rischi in parola.

Considerato che la compagnia Unipol ha presentato per l'approvazione nuove tariffe da applicarsi nell'anno 1981 le quali prevedono un aumento pari a quello richiesto dalla generalità delle imprese, salvo che per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III e IV per le quali ha presentato (sulla base della propria esperienza aziendale) tariffe con franchigie che vanno da lire centomila a lire un milione e sconti sulle corrispondenti tariffe a premio fisso presentate che vanno dal 35% al 60%;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la commissione di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1980, proposta secondo la quale le tariffe dei premi presentate dalle imprese, fatta eccezione per quelle relative alle macchine agricole, non possono essere approvate in quanto basate su calcoli che:

per quanto concerne le variazioni dei costi e della frequenza dei sinistri non sono interamente confermati dalla esperienza desunta dalle elaborazioni statistiche del conto consortile e dalla prevedibile evoluzione dei fattori incidenti sulla variazione di tali elementi ed in particolare del tasso di inflazione;

per quanto riguarda la determinazione dell'effetto del rendimento finanziario delle riserve tecniche fanno riferimento ad un tasso finanziario pari al 9% ritenuto non adeguato ed inferiore a quello ipotizzabile, avuto riguardo anche al rendimento medio delle attività poste a copertura delle predette riserve secondo la distribuzione degli investimenti previsti dalla normativa vigente e fissati con delibera del CIPE del 22 novembre 1977;

Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel fare proprie le indicazioni della predetta commissione, le cui motivazioni devono intendersi qui recepite, ha ritenuto in particolare più adeguate le ipotesi formulate da quest'ultima relativamente, da un lato, ad una prevedibile riduzione della frequenza dei sinistri che tenuto conto dei recenti provvedimenti sul prezzo dei carburanti e della tendenza alla riduzione della percorrenza chilometrica per autovettura, per il settore tariffario I e II è pari al 3% e, dall'altro, alla

adozione di un tasso di rendimento finanziario delle attività a copertura delle riserve tecniche del 12%, ed ha quindi proposto di stabilire per il periodo dal 1° febbraio 1981 al 31 gennaio 1982 altre tariffe e di procedere altresì per i settori tariffari I e II alla modifica dei coefficienti per zone territoriali avuto riguardo alle risultanze delle elaborazioni effettuate in merito dal Conto consortile;

Ritenuto che possono essere accolte le misure degli sconti sulle tariffe « bonus-malus » e a premio fisso ai fini della determinazione delle tariffe con franchigia relative ai settori tariffari I, II, III e IV, presentate dalle imprese di assicurazione e calcolate su basi statistiche interaziendali;

Viste le osservazioni formulate dallo stesso Ministro relativamente alla tariffa « 4R » presentata dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, osservazioni che riflettono le motivazioni già adottate per respingere le tariffe presentate dalla generalità delle imprese, fatta eccezione per l'ipotesi assunta dalla società sulla evoluzione della frequenza sinistri che si ritiene accoglibile nonchè per la valutazione della maggiorazione adottata dalla stessa impresa per tener conto dei mancati recuperi di franchigia;

Ritenuto che possono essere accolte in quanto costruite su dati aziendali accettabili le misure degli sconti sulle tariffe a premio fisso presentate dalla compagnia Unipol ai fini della determinazione delle tariffe con franchigia relativa ai settori (tariffari) III e IV;

Ritenuto che le proposte di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 31 dicembre 1980 per i veicoli a motore ed i natanti presentate dalle imprese possono essere accolte soltanto apportando alle stesse talune integrazioni e modifiche;

Ritenuto che le nuove condizioni di tariffa presentate, per conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni concernenti la speciale assicurazione « frontiera » nonché il certificato internazionale di assicurazione non possono essere accolte in quanto non rispondenti alle modalità ed ai criteri della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché al regolamento di esecuzione e successive modifiche;

Ritenuta peraltro l'opportunità di adeguare i premi di tariffa relativi ai veicoli a motore ed ai natanti concernenti la speciale assicurazione « frontiera » nonché il certificato internazionale di assicurazione « carta verde » in conformità a quanto proposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che nella determinazione delle nuove tariffe occorre tener conto che per il mese di gennaio 1981 hanno avuto applicazione, per effetto del citato decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, le tariffe in vigore al 31 dicembre 1980 costruite assumendo per il contributo dovuto dalle imprese al « Fondo di garanzia per le vittime della strada » la misura dello 0,90% fissata con decreto ministeriale 18 dicembre 1978, mentre in conseguenza del citato decreto ministeriale 15 dicembre 1980 sui premi incassati nello stesso mese di gennaio 1981 è ora dovuto dalle stesse imprese il contributo nella maggiore misura del 2,50% e che detta differenza verrà recuperata sui rinnovi contrattuali del gennaio 1982;

Considerato che le proposte formulate dal Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte trovano rispondenza nell'indagine effettuata dalla commissione ministeriale costituita con il decreto ministeriale 27 novembre 1980;

Tenuto conto che in base alla sopra richiamata legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della commissione ministeriale predetta sostituisce quello della commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Delibera:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 gennaio 1982 le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono stabilite come segue:

1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI).

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, sulla base del premio di riferimento ed applicando i seguenti coefficienti:

Potenze fiscali:

fino a 10 c.v.	1,00
da oltre 10 fino a 12 c.v.	1,49
da oltre 12 fino a 14 c.v.	1,58
da oltre 14 fino a 18 c.v.	2,09
oltre i 18 c.v.	2,66

Massimali di garanzia:

50-20-5 milioni	1,05
75-20-5 milioni	1,08
75-25-7,5 milioni	1,10
100-30-10 milioni	1,15
150-50-15 milioni	1,19
100 milioni (massimale unico)	1,20

Zone territoriali:

I	1,00
II	0,92
III	0,79
IV	0,60

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I *Zona*: Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Lucca - Massa - Milano - Napoli - Targhe estere - Torino.

II *Zona*: AFI - Ancona - Aosta - Bari - Cagliari - Caserta - CD - EE - Ferrara - Firenze - Foggia - Forlì - FTASE - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Mantova - Modena - Nuoro - Oristano - Padova - Parma - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Ravenna - Reggio Calabria - Reggio Emilia - Roma - Rovigo - Salerno - SCV - Sassari - Savona - SMOM - Sondrio - Taranto - Trento - Treviso - Udine - Venezia - Verona - Vicenza.

III *Zona*: Alessandria - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Catanzaro - Chieti - Como - Cremona - Cuneo - Frosinone - Gorizia - Grosseto - L'Aquila - Latina - Macerata - Messina - Novara - Pavia - Perugia - Pesaro - Repubblica di San Marino - Rieti - Teramo - Trieste - Varese - Vercelli.

IV *Zona*: Agrigento - Caltanissetta - Campobasso - Catania - Cosenza - Enna - Isernia - Lecce - Matera - Palermo - Potenza - Ragusa - Siena - Siracusa - Terni - Trapani - Viterbo.

A) *Tariffa « bonus-malus »*.

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 101.016 al netto di imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 100.248 al netto d'imposta; i suddetti premi di riferimento corrispondono ad una maggiorazione media delle rispettive tariffe in vigore al 31 dicembre 1980 del 17,3%.

Le tariffe corrispondono al livello della classe 6 di cui alla tabella di merito prevista dalla clausola stabilita con provvedimento n. 45/1978 con le integrazioni alla clausola « bonus-malus » di cui alla delibera n. 64/1979.

Per le assicurazioni relative ad autovetture date in locazione senza conducente resta ferma l'applicazione del soprapremio previsto dalla tariffa in vigore al 31 dicembre 1980.

B) *Tariffa con clausola di « franchigia fissa ed assoluta »*.

1) Franchigia di L. 30-50-100.000, rispettivamente, per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

I premi da assumere come base di riferimento corrispondono a quelli della forma tariffaria « bonus-malus », scontati del 10%.

2) Franchigia di L. 50-100-150.000, rispettivamente, per i veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

I premi da assumere come base di riferimento corrispondono a quelli della forma tariffaria « bonus-malus », scontati del 17 %.

Per i contratti che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria « bonus-malus » continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al provvedimento n. 64/1979.

La società Lloyd Adriatico è tenuta a determinare i premi della forma tariffaria denominata « 4R » assumendo come base di riferimento il premio annuo di L. 76.227 al netto di imposta, corrispondente in media al 14,4 % di maggiorazione rispetto alla tariffa in vigore al 31 dicembre 1980.

La stessa società Lloyd Adriatico è autorizzata ad adottare per la predetta forma tariffaria « 4R » anche i massimali di garanzia superiori al massimale 100-30-10 milioni.

Per i contratti stipulati con la forma tariffaria denominata « 4R » che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria « bonus-malus » continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al provvedimento n. 45/1978.

2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE III (AUTOBUS)

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 dicembre 1980 stabilita per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 64/1979, maggiorati del 2,6 %.

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 dicembre 1980 stabilita per le imprese non comprese nell'elenco allegato alla citata delibera n. 64/1979, maggiorati della stessa percentuale sopra indicata.

Per i contratti con clausola di «franchigia fissa ed assoluta» restano ferme le disposizioni di cui al provvedimento n. 45/1978 sia per quanto concerne l'importo delle franchigie, sia per quanto concerne la misura degli sconti da applicare ai premi delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera.

La compagnia Unipol è autorizzata ad applicare per le franchigie di cui alla citata delibera n. 45/1978 sconti, rispettivamente, del: 30 %, 44 %, 50 % e 60 %.

Restano ferme le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio in vigore al 31 dicembre 1980.

Per le coperture che prevedono una franchigia di L. 500.000 o di L. 1.000.000 debbono inoltre essere richiesti un deposito cauzionale od una fidejussione assicurativa o bancaria pari al 50 % dello sconto sul premio annuo, praticato per la franchigia, con il minimo di L. 100.000 per polizza.

3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE IV (VEICOLI PER TRASPORTO DI COSE)

Restano fermi i coefficienti di premio per combinazioni di massimali e per zone territoriali, nonché la distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali in vigore al 31 dicembre 1980.

A) *Tariffe a premio fisso.*

Per le imprese indicate nell'elenco allegato si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 dicembre 1980 stabilita per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 64/1979, maggiorati delle seguenti percentuali:

	Trasporto cose proprie	Trasporto cose conto terzi
Autocarri fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico	26,8	39,9
Autocarri da oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico . . .	28,2	39,1
Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose	30,9	37,5

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 dicembre 1980 stabilita per le imprese non comprese nell'elenco allegato alla citata delibera n. 64/1979, maggiorati delle stesse percentuali sopra indicate.

B) *Tariffe con clausola di «franchigia fissa ed assoluta».*

Per i contratti con clausola di «franchigia fissa ed assoluta» restano ferme le disposizioni di cui al provvedimento n. 45/1978 sia per quanto concerne l'importo delle franchigie sia per quanto concerne la misura degli sconti da applicare ai premi delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera.

La Compagnia Unipol è autorizzata ad applicare le seguenti franchigie fisse ed assolute per le quali si applicano i premi delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera scontati nelle misure di seguito indicate:

franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000, con sconto del 30 %;

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, con sconto del 44 %;

franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000, con sconto del 50 %;

franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000, con sconto del 60 %.

La stessa compagnia Unipol è altresì autorizzata ad applicare per i motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose sia proprie che per conto terzi la franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000 con sconto sulla tariffa a premio fisso stabilita con la presente delibera del 35 %.

Per le coperture che prevedono una franchigia di L. 500.000 o di L. 1.000.000 si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del n. 2 del presente articolo.

4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE V (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO)

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 dicembre 1980 stabilita per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 64/1979, maggiorati delle seguenti percentuali:

ciclomotori: 22,1;
motoveicoli ad uso privato: 37,8.

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 dicembre 1980 stabilita per le imprese non comprese nell'elenco allegato alla citata delibera n. 64/1979, maggiorati delle stesse percentuali sopra indicate.

5) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE VI (RISCHI SPECIALI NON PREVISTI DA ALTRI SETTORI DELLA TARIFFA - SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE).

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 dicembre 1980 stabilita per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 64/1979, maggiorati del 31,6 %.

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 dicembre 1980 stabilita per le imprese non comprese nell'elenco allegato alla citata delibra n. 64/1979, maggiorati della stessa percentuale.

Nei casi in cui le norme tariffarie fanno riferimento per la determinazione del premio ai premi previsti per i veicoli di altri settori, detto premio dovrà corrispondere a quello previsto dalla tariffa del settore di riferimento moltiplicato per il rapporto tra il coefficiente di variazione del settore IV ed il coefficiente di variazione della predetta tariffa del settore di riferimento stabilita con la presente delibera.

6) ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI AUTOBUS IN SERVIZIO PUBBLICO URBANO PER CENTRI FINO A 300.000 ABITANTI AL 31 DICEMBRE 1977 (TARIFFE A PREMIO FISSO).

Classe I (Centri fino a 60.000 abitanti).

Il premio corrispondente alla combinazione di massimali 250-20-15 milioni per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 531.832, al netto di imposta.

Per tutte le altre imprese è pari a L. 528.109, al netto di imposta, per le stesse combinazioni di massimali di cui al comma precedente.

Classe II (Centri oltre 60.000 abitanti).

Il premio corrispondente alla combinazione di massimali 250-20-15 milioni per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 1.129.261, al netto di imposta.

Per tutte le altre imprese è pari a L. 1.121.356, al netto di imposta, per gli stessi massimali di cui al comma precedente.

Le assicurazioni per i suddetti veicoli possono essere stipulate anche per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali	Coefficienti di premio
150- 20- 15 milioni	0,96
200- 20- 15 »	0,98
250- 20- 15 »	1,00
300- 30- 20 »	1,06
400- 50- 25 »	1,14
300-100-100 »	1,17
400-100-100 »	1,20
500-100-100 »	1,23

Art. 2.

Per le assicurazioni relative ai natanti — settori I e II — ed alle macchine agricole continuano ad applicarsi per il periodo dal 1° febbraio 1981 al 31 gennaio 1982 i premi delle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

Art. 3.

Per le assicurazioni relative alle gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti si approvano, per il periodo dal 1° febbraio 1981 al 31 gennaio 1982 secondo i testi depositati, le tariffe e le norme tariffarie presentate dalle imprese.

Le tariffe e le norme tariffarie di cui sopra devono essere applicate anche dalle società Intercontinentale, Helvetia, The Northern Ass. Co e The Nordstern.

Art. 4.

Sono approvate con modificazioni ed integrazioni le varianti presentate dalle imprese alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in vigore al 31 dicembre 1980.

Il testo come sopra approvato, depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, costituisce allegato della presente delibera e le imprese sono tenute ad applicarlo.

Art. 5.

Sono stabilite in conformità dei testi depositati che costituiscono allegato alla presente delibera, le tariffe dei premi concernenti sia i veicoli a motore che i natanti da applicare dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 gennaio 1982 per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde), nonché per la stipula della speciale assicurazione «frontiera» relativa ai veicoli a motore.

Per l'assicurazione «frontiera» relativa ai natanti continuano ad applicarsi le tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

Art. 6.

Le società Levante e The Nordstern sono autorizzate ad applicare la sola tariffa «bonus-malus» per le assicurazioni dei veicoli del settore II (autotassametri) e la sola tariffa a premio fisso per l'assicurazione dei veicoli dei settori III e IV.

La società The Northern è autorizzata a non applicare forme tariffarie con clausola di franchigia fissa ed assoluta.

La società New Hampshire è autorizzata ad applicare la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni dei veicoli del settore III.

Le società Alleanza Securitas Esperia, Allianz, Assimoco, Cassa Generale, Compagnie riunite di assicurazione, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio, Nordstern, Pace, Preservatrice, Reale mutua, Sara, Seven provinces, Toro, Unione subalpina, Unipol, Vittoria, sono autorizzate ad applicare, limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori tariffari I e II, la sola tariffa «bonus-malus».

La società La Svizzera è autorizzata ad applicare la sola tariffa «bonus-malus» per le assicurazioni dei veicoli dei settori I e II e la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV ed a non stipulare contratti per massimali che comportino una esposizione per sinistro superiore a lire 500 milioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo dal 1° febbraio 1981 al 31 gennaio 1982.

Art. 7.

Per i contratti in corso al 1° febbraio 1981 che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite con la presente delibera, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purché entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a quelli ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento, fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 8.

Il termine entro cui le imprese assicuratrici dovranno presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1° febbraio 1982 è fissato al 15 novembre 1981.

Art. 9.

La presente delibera si applica alle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato: PANDOLFI

ALLEGATO

IMPRESE DI ASSICURAZIONE PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 29 DICEMBRE 1980 SULLE MISURE GLOBALI DEI CARICAMENTI.

1) Abeille.
2) Agricoltura assicurazioni.
3) Alleanza Securitas Esperia.
4) Allianz.
5) Alpi assicurazioni.
6) Ascoroma.
7) Assicar.
8) Assicuratrice edile.
9) Assicuratrice italiana.
10) Assicuratrice Valpiave.
11) Assicurazioni D'Italia.
12) Assicurazioni generali.
13) Ausonia.
14) Cassa generale.
15) Compagnia assicuratrice Unipol.
16) Compagnia di assicurazione di Milano.
17) Compagnia di Firenze.
18) Compagnia europea di previdenza.
19) Compagnia tirrena.
20) Compagnie riunite di assicurazione - C.R.A.
21) Danubio.
22) Duomo.
23) Euro Lloyd.
24) F.A.T.A.
25) Fondiaria.
26) Friuli-Venezia Giulia assicurazioni - Carnica.
27) Giove.
28) Intercontinentale.
29) Istituto italiano di previdenza.
30) Italia assicurazioni.
31) Italiana incendio e rischi diversi.
32) Italica.
33) ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige di assicurazione.
34) Lavoro e Sicurtà.
35) Lloyd adriatico.
36) Lloyd europeo.
37) Lloyd Internazionale.
38) Lloyd Italico e L'Ancora.
39) Maeci.
40) Mediolanum.
41) Meie assicuratrice.
42) Milano assicurazione autoveicoli.
43) Minerva.
44) Nationale.
45) Navale assicurazioni.
46) Norditalia assicurazioni.
47) Pace.
48) Pan Ass.
49) Phenix Soleil.
50) Piemontese.
51) Potenza.
52) Preservatrice assicurazioni.
53) Previdente.
54) Prudential.
55) Rhone Mediterranee.
56) Riunione adriatica di Sicurtà.
57) SAI.
58) Sara assicurazioni.
59) S.I.D.A.
60) S.A.E.R.
61) Sanremo.
62) Sapa.
63) Savoia.
64) S.E.A.R.
65) Sicurtà 1879.
66) Sile assicurazioni.
67) Società cattolica di assicurazioni.
68) Società reale mutua.
69) Toro assicurazioni.
70) Trans-Atlantica.
71) Unica assicurazioni.
72) Union des Assurances de Paris IARD.
73) Unione Euro Americana.
74) Unione Subalpina.
75) Vittoria assicurazioni.
76) Winterthur.
77) Zurigo.

(667)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri all'interno e all'esterno della Raffineria mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria mediterranea, che ha beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicom, in Riva del Garda (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1979 al 18 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicom, in Riva del Garda (Trento), è prolungata al 18 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicom, in Riva del Garda (Trento), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imsa, in liquidazione, di Messina è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1979 al 1° aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imsa, in liquidazione, di Messina è prolungata al 1° luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imsa, in liquidazione, di Messina è prolungata al 1° ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imsa, in liquidazione, di Messina è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, di Milano è prolungata al 20 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, di Milano è prolungata al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Monteneve-Racines (Bolzano), è disposta la corrensponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 gennaio 1980 al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Monteneve-Racines (Bolzano), è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santipasta molini e pastificio Ettore Santi, in liquidazione, di Bologna è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, *n*. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santipasta molini e pastificio Ettore Santi, in liquidazione, di Bologna è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.L.P. di Napoli è prolungata al 13 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.L.P. di Napoli è prolungata all'11 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. I.Me.R. - Industrie metalmeccaniche riunite, stabilimento di Catania (ex Elmesa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 aprile 1979 al 24 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Me.R. - Industrie metalmeccaniche riunite, stabilimento di Catania (ex Elmesa), è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICAM di Porcari (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 marzo 1980 al 10 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICAM, in Porcari (Lucca), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli e stabilimento a Marcianise (Caserta), è prolungata all'11 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lugiframm-Bove e Panzera, con sede in Caserta e stabilimento a Vietri sul Mare (Salerno), è prolungata al 25 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Salvatore Vanacore, stabilimento di Napoli, è prolungata all'11 aprile 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gerosa - Industria vetri speciali Gives, con sede in Milano e stabilimento a Treviglio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1978 al 30 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.T.E.M. - Società trentina elettromeccanica di Trento è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1979 al 14 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gewa, con sede in Verbania-Fondotoce e stabilimento in Verbania (Novara), è prolungata al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani macchine, con sede in Milano e stabilimento in Bergamo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1980 al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertek, con sede in Torino, stabilimento di Condove, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smalterie di Corsico, stabilimenti di Corsico (Milano) e Robbio Lomellina (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1979 al 27 aprile 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eliplast, in Cameri (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia, è prolungata al 22 marzo 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, S. Sepolcro (Arezzo) ed Aprilia (Latina), è prolungata al 24 agosto 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, con sede in Catania, stabilimento di Castelvetrano (Trapani), e prolungata all'11 novembre 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1981 la corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Monsider sud, in Taranto, è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società gestioni industriali Campidoglio Susa, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Sant'Ambrogio (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 maggio 1980 al 9 novembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecmo, in Volpiano (Torino), è prolungata al 1° marzo 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari), è prolungata al 28 febbraio 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 31 dicembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino, è prolungata al 25 gennaio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimento di Roma, è prolungata al 28 dicembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(540)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 30 dicembre 1980, concernente « Criteri per la effettuazione dei controlli fiscali globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1981 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1981, pag. 353, art. 5, quinto comma, ultimo rigo, dove è scritto: « ... *ad* un numero estratto a sorte... », leggasi: « ... *ed* un numero estratto a sorte... ».

(641)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nuovo diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale di alcune carriere dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

Le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale in data 12 giugno 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, avranno luogo con le seguenti modalità:

PROGETTO *A*
(progetto di servizio nel settore della depenalizzazione decorrente dal 2 luglio 1979)

Le prove scritte o pratiche avranno luogo secondo le modalità già stabilite con il diario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 ottobre 1980.

PROGETTO *B*
(progetto per i servizi amministrativi e contabili del corpo nazionale dei vigili del fuoco decorrente dal 20 aprile 1978)

1) Qualifica di inquadramento: segretario (Corpo nazionale dei vigili del fuoco); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: ragioniere - segretario (2ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 18 maggio 1981 alle ore 8,30, in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «A».

2) Qualifica di inquadramento: coadiutore del ruolo di archivio (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: archivista - computista (3ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 21 maggio 1981, alle ore 8,30, in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «B».

3) Qualifica di inquadramento: coadiutore dattilografo (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: dattilografo (3ª categoria). La prova pratica si terrà il giorno 22 maggio 1981 alle ore 8, in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «A».

PROGETTO *C*
(progetto per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco decorrente dal 19 luglio 1978)

1) Qualifica di inquadramento: segretario (Corpo nazionale dei vigili del fuoco); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: ragioniere - segretario (2ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 18 maggio 1981, alle ore 8,30, in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «C».

2) Qualifica di inquadramento: coadiutore del ruolo di archivio (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge 285/1977: archivista (3ª categoria). La prova pratica si terrà il giorno 21 maggio 1981, alle ore 8,30, in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «A».

3) Qualifica di inquadramento: coadiutore dattilografo (Amministrazione civile dell'interno): qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: dattilografo (3ª categoria). La prova pratica si terrà il giorno 22 maggio 1981, alle ore 12, in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «A».

PROGETTO *D*
(progetto per i servizi antincendi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco decorrente dal 17 aprile 1978)

1) Qualifica di inquadramento: perito del ruolo tecnico della carriera di concetto (Corpo nazionale dei vigili del fuoco): qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: perito meccanico (2ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 18 maggio 1981, alle ore 8,30, in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «B».

2) Qualifica di inquadramento: coadiutore meccanografo (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: programmatore - meccanografo (3ª categoria). La prova pratica si terrà il giorno 25 maggio 1981, alle ore 8, in Roma, presso il Centro elettronico ex A.A.I., via dei Selci n. 30.

3) Qualifica di inquadramento: coadiutore del ruolo di archivio (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: disegnatore (3ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 19 maggio 1981, alle ore 8, in Roma, Ministero dell'interno, via A. Depretis, 45/*A*, ammezzato al primo piano.

4) Qualifica di inquadramento: operaio specializzato - ruolo degli operai permanenti (Amministrazione civile dell'interno): qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: fototecnico - rilegatore - compositore - linotipista (3ª categoria). La prova pratica avrà luogo il 14 maggio 1981, alle ore 9, presso le scuole centrali antincendi Capannelle, Roma.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di disporre il rinvio a data diversa da quella stabilita dal presente avviso o la variazione della sede di una o più prove scritte o pratiche.

In tal caso verrà data comunicazione ai singoli candidati.

(544)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

A parziale rettifica dell'avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sessantadue posti di revisore di esercizio nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p. t. (tabella XI), della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 febbraio 1978, n. 3755, pubblicato per notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 20 gennaio 1981, si precisa che il decreto di approvazione della suddetta graduatoria è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni *n. 31 del 1° novembre 1980*, anziché nel Bollettino ufficiale *n. 30 del 21 ottobre 1980*.

(605)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio delle prove scritte di selezione dei concorsi pubblici a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo) ed a settecento posti di assistente (ruolo amministrativo).

Si comunica che le prove scritte di selezione dei concorsi pubblici a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo) ed a settecento posti di assistente (ruolo amministrativo) già fissate, rispettivamente, per il 1° febbraio ed il 15 febbraio p.v., sono rinviate a nuova data che sarà stabilita a tempi brevi e tempestivamente comunicata ai candidati.

(673)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810300)